



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Rockhopper Italia S.p.A.
rockhopperitalia@legalmail.it

e p.c.

Regione Basilicata
Dipartimento ambiente e Territorio
Ufficio Compatibilità Ambientale
ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la sicurezza anche
ambientale delle attività minerarie ed
energetiche – Ufficio nazionale minerario per
gli idrocarburi e le georisorse
dgsunmig.dg@pec.mise.gov.it

Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la sicurezza
dell'approvvigionamento e per le infrastrutture
energetiche
dgsaie.dg@pec.mise.gov.it

**OGGETTO: Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
“Masseria La Rocca”**

**Ottemperanza alle sentenze del TAR Basilicata n. 617/2014 e
623/2015 e del Consiglio n. 3058/2016. Determinazione in ordine alla
proroga del provvedimento di esclusione dalla VIA della Regione
Basilicata Det. Dir n. 75AB/2009/D/1107 del 21.08.2009.**

Con Determina Dirigenziale n. 75AB/2009/D/1107 del 21.08.2009 del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata è stato escluso dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale il progetto presentato dalle Società Rockhopper Italia S.p.A. (già Medoil Gas Italia S.p.A.), Total Italia S.p.A. ed ENI S.p.A. inerente il permesso di ricerca di idrocarburi “Masseria La Rocca”.

La validità temporale di tale determina è stata, nella medesima, stabilita in tre anni, ovvero fino al 21.08.2012.

ID Utente: 3426
ID Documento: DVA-D2-II-3426_2016-0058
Data stesura: 30/11/2016

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 01/12/2016

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 01/12/2016

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2

Con successiva nota prot. n. 160429 del 17.09.2012 la Regione Basilicata ha respinto l'istanza di proroga del provvedimento sopra richiamato, presentata in data 27.07.2012 dalla Società Rockhopper Italia S.p.A., con la seguente motivazione: *“in quanto il ristretto tempo intercorrente fino alla suddetta scadenza di validità del provvedimento non poteva consentire il completamento del procedimento istruttorio di competenza di questo ufficio ed emanare un nuovo provvedimento in tempo utile prima della citata scadenza, venendo meno le condizioni giuridiche sottese ad un provvedimento di proroga”*.

La decisione summenzionata della Regione Basilicata è stata quindi impugnata dalla Società Rockhopper Italia S.p.A. con il seguente esito:

- con sentenza n. 617/14 dell'8 settembre 2014 il TAR Basilicata ha annullato la nota 160429 del 17.09.2012 con cui la Regione ha denegato la proroga del provvedimento di esclusione non condividendo le motivazioni del medesimo. Il TAR ritiene al riguardo che le norme invocate dalla Regione (L. 241/90) *“non prevedono espressamente un termine massimo entro cui va inoltrata la domanda di proroga, ... per cui, nella specie, va applicato il generale principio secondo cui risulta sufficiente la presentazione dell'istanza di proroga prima della scadenza di efficacia del relativo provvedimento”*. Di conseguenza il TAR ha stabilito l'obbligo di pronuncia da parte della Regione in merito alla richiesta di proroga in questione;
- con sentenza n. 623/2015 del 7 ottobre 2015 il TAR Basilicata ha accolto il ricorso di ottemperanza presentato dalla Società Rockhopper stabilendo l'obbligo *“di dare riscontro alla domanda di proroga del provvedimento di esenzione dalla V.I.A. onde tenuto conto di quanto statuito dai recenti commi 3 e 4 dell'art. 38 D.L. n. 133/2014 conv. nella L. n. 164/2014 e della circostanza che il ricorso è stato notificato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, va ordinato all'Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione di trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, tutta la documentazione relativa alla domanda di proroga della Determinazione n. 1107 del 21.8.2009 alla Divisione sistemi di valutazione Ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il cui Dirigente preposto alla predetta Divisione o un funzionario della stessa Divisione appositamente delegato dal predetto Dirigente dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni sulla suddetta domanda di proroga”*.

La Regione Basilicata ha quindi proposto appello avverso detta sentenza del TAR Basilicata n. 623/2015 che è stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3058/2016 dell'11 luglio 2016.

In ragione degli esiti del contenzioso amministrativo sopra richiamato la Regione Basilicata con nota n. 125790/23AB del 04.08.2016, acquisita con prot. n. 20956 dell'11.08.2016, ha provveduto a trasmettere alla scrivente gli elaborati progettuali e la documentazione amministrativa inerente il procedimento in questione.

Con nota RKHIT/2016/SEM/av del 27.10.2016, acquisita con prot. n. 26275 del 28.10.2016 la Società Rockhopper ha chiesto a questo Ministero di pronunciarsi sull'istanza di proroga del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA.

La scrivente esaminata la documentazione pervenuta dalla Regione, avendo riscontrato che tra la documentazione trasmessa non vi erano gli allegati alla nota della società Rockhopper Italia S.p.A. prot. Medit/312.2012/VC del 27/07/2012, relativi proprio all'istanza di proroga del già menzionato provvedimento di esclusione, con nota 27388 dell'11.11.2016, ha chiesto alla medesima Regione di provvedere ad inoltrare anche detta documentazione.

La Società Rockhopper Italia S.p.A. con nota prot. RKIT/2016/SEM/av del 21.11.2016, acquisita con prot. 28234 del 21.11.2016, a titolo collaborativo, ha ritenuto di trasmettere essa stessa la detta documentazione allegata all'istanza di proroga già richiesta alla Regione con citata nota dell'11.11.2016.

Relativamente a quanto sopra, dovendo dare attuazione alle summenzionate statuizioni del giudice amministrativo, questa Amministrazione ritiene innanzi tutto di considerare che il provvedimento di esclusione rilasciato dalla Regione Basilicata con la Determina Dirigenziale n. 75AB/2009/D/1107 del 21.08.2009 è condizionato al rispetto di articolate e stringenti prescrizioni ambientali ed esclude peraltro la possibilità di effettuare l'acquisizione di nuovi dati geofisici attraverso l'utilizzo del metodo sismico con micro cariche.

Inoltre è da considerare che il citato provvedimento tra le prescrizioni impartite comprende:

- la n. 6 che prevede che *“la progettazione definitiva relativa alle ricerche con il metodo sismico a riflessione dovrà essere soggetta preventivamente alla verifica di ottemperanza”*;
- la n. 7 che prevede *“la realizzazione dell'eventuale pozzo esplorativo dovrà essere sottoposta preventivamente a specifica Fase di Valutazione (...) sulla base di specifico progetto definitivo e dell'esatta ubicazione sul territorio”*;

che consentiranno a questa Amministrazione, nel corso degli specifici procedimenti amministrativi ivi puntualmente indicati (Verifica di Ottemperanza e VIA), di aggiornare le valutazioni svolte ed effettuare tutti gli approfondimenti di natura ambientale necessari, nel momento in cui gli interventi prospettati nell'ambito del permesso di ricerca, prima di essere realizzati, saranno definiti in forma di proposta progettuale.

Si precisa, per quanto utile, che con riferimento alla prescrizione 7, in ragione delle modifiche normative apportate al D.Lgs 152 dall'art. 38 del D.L. n. 133/2014 convertito nella legge n. 164/2014, l'eventuale realizzazione del pozzo esplorativo dovrà essere assoggettato a procedura di VIA da parte dello Stato.

Sulla base di tutto quanto riportato in narrativa, nonché dell'esame degli atti complessivamente trasmessi dalla Regione Basilicata e dalla Società Rockhopper Italia S.p.A., in ottemperanza alle richiamate sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, si determina una proroga pari a 5 anni della validità temporale della Determina Dirigenziale n. 75AB/2009/D/1107 del 21.08.2009 a partire dalla sua data di scadenza ovvero la medesima è prorogata fino al 21.08.2017.

Le prescrizioni di cui alla citato provvedimento regionale di esclusione dalla VIA, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante, si intendono interamente recepite e confermate nella presente determinazione con l'obbligo della Società Rockhopper Italia S.p.A. di darne puntuale attuazione.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato a cura della scrivente Direzione Generale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente provvedimento, inclusi gli allegati, sarà reso disponibile sul sito web di questo Ministero – Portale per le valutazioni ambientali VIA VAS (<http://www.va.minambiente.it>).

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: Det. Dir. Basilicata n. 75AB/2009/D/1107 del 21.08.2009